

Art. 32. Legge 22.5.1975 nr. 152

"Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio relativi all'uso della armi o di altri mezzi di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura Generale dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente dall'appartenente alle forze di polizia gli presta assistenza".

Art. 31 Lg. 10.10.1986 n. 668

"le disposizioni dell'art. 32 commi 1 ° e 2° della L. 22 maggio 1975 n. 152 si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio".

Art. 9 Lg. 7.8.1990 n. 232 (relativo a "Procedimenti a carico del personale di polizia")

"nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22.5.1975 n. 152.

Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 32 commi 1 ° e 2° della legge 22.5.1975 n. 152".

Artt. 33 e 60 del D.P.R. 31.7.1995, nr. 395.

Dette disposizioni non vengono più applicate, in quanto, secondo un parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato nella materia in argomento deve ritenersi prevalente l'art. 18 del D.L. 15.3.1997 nr. 67 convertito legge 13.5.1997 nr. 135, trattandosi, quest'ultimo, di disposizione di legge e come tale avente rango primario.

Art. 37 D.P.R. 16 marzo 1999 n.254

Le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.

Art. 18 D.L. 25.3.1997 nr. 67 convertito in legge 23.5.1997 nr. 135:

"le spese relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti dei dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o con provvedimento che esploda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura di Stato.

Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato possono concedere anticipazioni del rimborso, salva ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità"

La disposizione si applica in favore del personale delle Forze di Polizia nelle ipotesi di procedimenti connessi con l'attività di servizio residuali rispetto alle fattispecie disciplinate dalle altre disposizioni sopra citate.

Art. 40 D.P.R. 18.6.2002 nr. 164.

"fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 22.5.1975, nr. 152, agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo".

La disposizione allo stato, può essere applicata esclusivamente nei casi in cui il dipendente sia stato sottoposto a procedimento penale "per fatti compiuti in servizio relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica" (art. 32 Legge nr. 152 del 22.5.1975).